



CITTÀ DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)

Città di Amantea (Provincia di Cosenza) Pubblicazione all'Albo Pretorio	
N° Reg.	186
Dal	21/4/20
Al	06/05/20

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 23 FEBBRAIO 2020: ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA. Art. 73 c.1 del D.L. 17.3.2020 n. 18

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare l'art. 3, comma 1 ;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 con il quale sono state individuate ulteriori misure di contenimento del rischio contagio applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con cui sono state estese all'intero territorio nazionale le misure di contenimento del rischio contagio di cui all'art. 1 del DPCM dell' 8.3. 2020 nonché il successivo DPCM 11 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute del 20.3.2020 contenente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 applicabili sull'intero territorio comunale;

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute del 22.3.2020 contenente le ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull'intero territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 che introduce ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 applicabili sull'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che l'emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019, impone a molte amministrazioni pubbliche l'adozione di misure organizzative temporanee in grado di "governare" l'emergenza sanitaria in corso ed assicurare la funzionalità degli organi di governo dell'Ente (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale ;

Visto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020, che nel legittimare lo svolgimento delle proprie sedute in remoto afferma quanto segue:

“ Tale conclusione risulta peraltro in linea con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lett. q), d.P.C.M. 8 marzo 2020 (...), nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, d.P.C.M 9 marzo 2020. Altre disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;

- l'art. 3 bis, l. n. 241 del 1990: “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;

- l'art. 14-ter, comma 1, l. n. 241 del 1990: “La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”;

- il d.lgs. n. 82 del 2005 e in particolare: l'art. 7 comma 1 laddove si legge che “Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.”; l'art. 12 comma 1 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità,

imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)" e comma 3 bis "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo."; l'art. 41 comma 1 che recita "Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis."; l'art. 45, comma 1 secondo cui "I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale";"

Richiamato più complessivamente il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

DATO ATTO :

- che con D.P.R. del 17/02/2020 è stato disposto lo scioglimento di cui all'art. 143, comma 12 del d.lgs. n° 267/2000 e l'affidamento della gestione di questo Comune alla Commissione straordinaria composta da:

Dott.ssa Antonia Maria Grazia SURACE – Vice Prefetto

Dott. Vito TURCO – Vice Prefetto

Dott. Berardino NUOVO – Funzionario Economico

- che con il predetto decreto sono state assegnate alla Commissione le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, nonché ogni altro potere o incarico comune alle medesime cariche;

- che i componenti la Commissione Straordinaria risiedono tutti in comuni diversi dal Comune di Amantea;

VISTO l' art. 73 c.1 del D.L. 17.3.2020 n. 18 che così recita : *1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di*

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

PRESO ATTO che nell'Ente non vige una regolamentazione sullo svolgimento delle sedute collegiali degli organi di governo in modalità telematica a mezzo di videoconferenza;

RITENUTO necessario ed opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 73 del D.L. 18/2020 e dunque che le sedute collegiali della Commissione Straordinaria, in funzione deliberante per gli atti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta, fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid 19, ove necessario si possano svolgere in videoconferenza garantendo la partecipazione a distanza dei componenti della Commissione Straordinaria e del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal citato art. 73 del D.L. 18/2020 nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità;

RITENUTO pertanto necessario preliminarmente fissare i criteri di trasparenza e tracciabilità ed individuare il sistema che consenta di identificare con certezza i partecipanti, la regolarità delle sedute e le funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

ASSUNTI i poteri del Sindaco e del Presidente del Consiglio;

DECRETA

1. al fine di garantire il regolare funzionamento della Commissione Straordinaria in funzione deliberante per le attribuzioni di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta, durante tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020, le sedute collegiali della Commissione Straordinaria del comune di Amantea si potranno tenere in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal citato art. 73 del D.L. 18/2020 nel rispetto delle seguenti criteri:

- a) le sedute in videoconferenza si terranno in modalità sincrona garantendo ai singoli componenti della Commissione Straordinaria e al Segretario comunale di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando la piattaforma “**TELECOM TIM Work Smart** – il servizio per lavorare in smart working, condividere documenti ed effettuare **web e audio conferenze** da smartphone e PC” .alla quale l'Ente ha aderito libera e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. Ove necessario saranno fornite ad ogni componente la commissione Straordinaria e al Segretario le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;
- b) la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti o alcuno dei componenti della Commissione Straordinaria o il Segretario Comunale siano collegati in videoconferenza
- c) la seduta in videoconferenza avviene esclusivamente tra i componenti la Commissione Straordinaria e il Segretario Comunale , senza forme di pubblicità . A tal fine in apertura di seduta i partecipanti devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza;
- d) ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- e) la presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;
- f) la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza. A tal fine il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale,

compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;

- g) la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza o in presenza presso la sede comunale;
- h) la seduta si intende chiusa con la dichiarazione da parte della Commissione Straordinaria dell'ora di chiusura;
- i) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, la Commissione Straordinaria sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
- j) Il verbale di deliberazione deve indicare il programma utilizzato per la seduta in modalità di videoconferenza. Il verbale viene firmato digitalmente dai componenti la Commissione Straordinaria presenti alla seduta e dal segretario comunale .

2. Il Responsabile della transizione digitale Sig. Giacomo BAZZARELLI provvederà agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile lo svolgimento delle sedute secondo le modalità e nel rispetto dei criteri di cui al superiore punto 1;
3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo pretorio *on line* , sul sito istituzionale , Amministrazione Trasparente ;
4. Di comunicare il presente decreto, anche a mezzo email, al segretario comunale e ai responsabili apicali di Settore .

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(SURACE - TURCO - NUOVO)

